

UN.I.O.N. Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati

REGOLAMENTO

SOCI

MODALITÀ DI ADESIONE – DURATA – DISDETTA

(ART. XXX STATUTO)

METODOLOGIA QUOTA ASSOCIATIVA COLLEGATA ALL'ADESIONE



Roma, 07 Luglio 2023

Art. 1.	PREMESSA	3
Art. 2.	CATEGORIE DEI SOCI.....	3
Art. 3.	AMMISSIONE	3
Art. 4.	DURATA E DECORRENZA	4
Art. 5.	CESSAZIONE	4
Art. 6.	DIRITTI E DOVERI DEI SOCI	4
Art. 7.	MODALITA' QUOTA ASSOCIATIVA LEGATA ALL'ADESIONE.....	5

Art. 1. PREMESSA

- 1.1.** Il presente Regolamento può essere modificato ovvero integrato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci e forma Allegato allo Statuto in relazione alla pertinente documentazione consegnata o inviata agli iscritti o ad altri richiedenti;
- 1.2.** Art. 1.1. La presente metodologia inerente alla quota associativa, nell'insieme di un documento di regolamentazione delle modalità di adesione, durata e disdetta, trova il suo fondamento in quanto gli altri elementi, di chiarimento della quota associativa, esulano da quelli, appositi e distintivi di cui all'entità dell'importo e dei criteri specifici, dell'ammontare relativo alle singole categorie dei Soci, pertanto, sviluppato in altro Regolamento a sé stante;

Art. 2. CATEGORIE DEI SOCI

2.1. I soci UN.I.O.N. si suddividono nelle seguenti categorie:

- a) Soci Ordinari distinti in:
 - 1) Soci Ordinari Fondatori: Organismi che sono iscritti sin dalla costituzione di UN.I.O.N.;
 - 2) Soci Ordinari senior: Organismi che aderiscono a UN.I.O.N. da almeno 5 anni;
 - 3) Soci Ordinari junior: Organismi che hanno aderito a UN.I.O.N. dopo tale ultimo periodo; da meno di 5 anni.
- b) Soci provvisori: Organismi che chiedono per la prima volta l'iscrizione come nuovo associato;
- c) Soci a latere: Organismi Notificati che sono solo rappresentati da UN.I.O.N. presso il GdL "NB Lift & Machinery" a Bruxelles.

Art. 3. AMMISSIONE

3.1. Coloro che desiderano far parte dell'Associazione in qualità di nuovo associato possono presentare domanda di ammissione al Presidente dell'Associazione, in qualunque periodo dell'anno, tramite pec.

i soci che intendono richiedere il passaggio da una categoria all'altra devono presentare domanda tramite apposita comunicazione inviata al Presidente, e l'iter seguirà quanto previsto nel Regolamento. (Spostare nel regolamento Quote)

3.2. La domanda di ammissione di nuovo socio deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante o procuratore abilitato o persona esplicitamente autorizzata del Soggetto richiedente e deve contenere:

- a) i dati e le informazioni di specie che attestino il possesso dei requisiti applicabili,
- b) l'elenco di tutte le autorizzazioni/abilitazioni in corso di validità di cui l'organismo è titolare.
- c) il domicilio del socio e indirizzo pec, per quel che concerne i loro rapporti con l'Associazione.
- d) numero telefonico diretto e indirizzo mail del legale rappresentante o di suo delegato a rappresentarlo.
- e) dichiarazione se intende avvalersi o meno della quota promozionale e attestazione dell'avvenuto versamento dell'importo di quota.
- f) dichiarazione di aver letto, accettato e di impegnarsi a rispettare lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti in essi richiamati, nonché di ogni altro Regolamento applicabile.

3.3. Non sono ammesse domande di ammissione solo per alcune delle autorizzazioni in corso di validità di cui l'organismo è titolare.

3.4. Gli Organismi che per qualunque motivo hanno cessato l'appartenenza all'associazione possono ripresentare domanda di ammissione solo come socio Ordinario.

3.5. La domanda di ammissione di socio a latere è presentata con le stesse modalità e contiene tutte le informazioni tranne quelle di cui alle lettere b), ed e) indicate al punto precedente oltre all'impegno al pagamento della quota per due annualità.

3.6. La richiesta di ammissione seppure accettata prioritariamente dal Presidente sarà esaminata in apposita riunione convocata del Consiglio Direttivo, che accertata la completezza delle informazioni fornite dal richiedente ed il possesso dei requisiti applicabili, in caso positivo, delibera, con voto favorevole della maggioranza dei presenti, l'ammissione all'Associazione del richiedente medesimo dando evidenza dei Soggetti richiedenti nella prima Assemblea in programma.

Art. 4. DURATA E DECORRENZA

4.1. La durata di socio Ordinario è di 1 anno; decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Si rinnova automaticamente di anno in anno, ove il socio non abbia provveduto a trasmettere regolare disdetta dell'iscrizione, via PEC, al Presidente dell'Associazione, entro il 31 ottobre precedente la scadenza annua.

4.2. La durata di socio provvisorio non può essere superiore ad 1 anno a decorrere dalla data del versamento della quota.

4.3. La durata di socio a latere non può essere superiore a due anni a decorrere dalla data del versamento della quota.

Art. 5. CESSAZIONE

5.1. Il socio Ordinario cessa di far parte dell'Associazione per:

- a) dimissioni da presentare per iscritto mediante lettera raccomandata o PEC inviata al Presidente,
- b) morosità nel versamento delle quote associative; il mancato versamento di quote e contributi di cui al precedente comma comporta la decadenza dalla qualità di socio, qualora abbia esito negativo il sollecito effettuato dal Presidente, con mezzi scritti a prova certa di avvenuto ricevimento da parte del destinatario ovvero tramite email all'account indicato dal socio in sede di iscrizione, decorsi 10 giorni dal ricevimento della ricevuta. ~~Le quote e i contributi associativi non sono cedibili ad alcun titolo~~ [Regolamento quote]
- c) perdita dei requisiti in base ai quali erano stati ammessi,
- d) radiazione, qualora occorrono inadempienze agli obblighi previsti dal presente Statuto o siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la continuazione del rapporto associativo.

5.2. Le dimissioni da socio ordinario hanno effetto con lo scadere dell'annualità relativa all'iscrizione, purché sia fatta almeno 60 giorni prima della scadenza annuale fissata al 31 ottobre.

5.3. La perdita della qualità di socio, escluso il caso di dimissioni, deve essere dichiarata dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea in caso di rinvio alla stessa, oppure dal Collegio dei Probiviri, secondo quanto disposto [dall'Art.9; da verificare] ove ne ricorrano i presupposti, la perdita della qualità di socio sarà comunicata al socio tramite mezzi scritti a prova certa di avvenuta ricezione da parte del destinatario.

Art. 6. DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

6.1. Gli Associati, purché in regola con il pagamento dei contributi associativi:

- a) se soci ordinari, ad esclusione dei soci provvisori/promozionali, possono essere nominati quali componenti gli organi sociali; la nomina avverrà nell'osservanza delle disposizioni del presente Statuto ed all'assenza di incompatibilità, anche per il cumulo degli incarichi ricoperti nell'Associazione;
- b) se soci ordinari hanno diritto a essere informati sui programmi dell'Associazione ed a partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- c) se soci "a latere" hanno diritto che l'Associazione curi la loro rappresentatività nell'ambito dei lavori a Bruxelles di cui all'NB Lift & Machinery ed altri GdL UN.I.O.N., con redazione dell'elenco degli interi partecipanti, e ricevono il verbale della riunione redatto a cura del delegato dell'Associazione ai lavori stessi.

6.2. Tutti i soci hanno diritto di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, nell'osservanza di quanto disposto precedente Art. 5.

6.3. I soci che in qualunque modo cessano di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto.

6.4. Tutti gli Associati nell'esercizio della propria attività sono tenuti a:

- a) accettare ed applicare le disposizioni contenute nel Codice Deontologico approvato dall'Assemblea dei soci;
- b) osservare le disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti adottati, nonché le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- c) sottoporsi alla procedura prevista all'Art. 14.5 b) dello Statuto per la definizione di vertenze sorte a seguito di comportamenti contrari alle disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti interni e del Codice Deontologico;
- d) versare la quota associativa annuale; [Art. 13. La quota fissa omnicomprensiva, da versare all'atto dell'adesione, è applicabile una tantum ai soli nuovi iscritti e per la unica prima annualità; Art. 14. La quota fissa è omnicomprensiva per i soci appartenenti all'esclusiva categoria "a latere"]
- e) comunicare l'avvenuta variazione di dati identificativi dell'impresa, rispetto a quelli originariamente trasmessi all'atto dell'adesione [La domanda stessa, inoltre, è corredata di dichiarazione del richiedente che non vi è stato alcun cambiamento rispetto ai dati ivi indicati];
- f) curare il proprio aggiornamento professionale;
- g) comunicare tempestivamente al Presidente e/o Consiglio Direttivo l'eventuale perdita dei requisiti richiesti per la partecipazione all'Associazione o quale componente degli organi sociali.

Art. 7. MODALITA' QUOTA ASSOCIATIVA LEGATA ALL'ADESIONE

7.1. Il nuovo iscritto, a richiesta, gode di una speciale quota promozionale di un anno, a prescindere dalla data o dalla ricezione della domanda di adesione. Una volta superato tale primo anno, l'associato diviene a pieno titolo, pertanto, con il rinnovo dell'iscrizione, automatico annuale, che si manifesta dal 1° gennaio al 31 dicembre, rinnovandosi automaticamente di anno in anno, lasciando il rimando all'art. 3 seguente per quanto dovuto dall'iscritto ai fini del pagamento della parte residuale di quota associativa del solo periodo annuo scoperto.

7.2. Art. 3. In relazione al precedente Articolo 2, alla scadenza dell'iscrizione annua della "quota promozionale", l'associato è tenuto al pagamento della quota di cui al periodo residuo, intercorrente dalla data di fine promozione, fino al 31 dicembre dell'anno stesso del termine di promozione, come più specificato all'art. 5;

7.3. Art. 5. Alla scadenza del periodo annuo di promozione, in mancanza di disdetta dell'associato inviata a mezzo PEC alla sede legale dell'Associazione, almeno sessanta giorni prima della scadenza, l'iscrizione diviene a pieno titolo, pertanto, all'associato spetterà il pagamento di quella parte residuale di quota di cui al periodo annuo non coperto fino al 31 dicembre;

7.4. Art. 6. L'Associato è tenuto ad inviare visura CCIAA aggiornata, via PEC, alla segreteria UN.I.O.N. entro sette giorni lavorativi dall'eventuale, avvenuta variazione di dati identificativi dell'impresa, quali quelli originariamente trasmessi all'atto dell'adesione. Ad eventuali richieste di chiarimenti nel merito dei dati suddetti, formulate via PEC dalla presidenza, l'associato dovrà dare esauriente risposta entro sette giorni lavorativi, via PEC. La mancata osservanza di tale obbligo costituisce violazione del Codice Deontologico UN.I.O.N.;

7.5. Art. 8. L'associato a pieno titolo corrisponde la quota associativa intera, determinata come specificato agli artt. 9, 10, 11 ed ha facoltà di versarla in unica soluzione, entro trenta giorni dalla ricezione o dalla compiuta giacenza postale della richiesta, oppure in due rate di pari importo: la prima, entro trenta giorni dalla ricezione o dalla compiuta giacenza postale della richiesta di pagamento; la seconda, entro maggio, dovendo evidenziarsene nel corso dell'Assemblea Ordinaria annuale del mese di giugno, ovvero, diversamente, entro la scadenza indicata nella richiesta di pagamento trasmessa dall'Associazione entro gennaio.

7.6. Art. 9. La ricezione, da parte del destinatario, della PEC o della eventuale raccomandata a/r dell'UN.I.O.N. di richiesta del pagamento della quota associativa o la compiuta giacenza postale della stessa, valgono anche come informativa, al destinatario medesimo, dell'ammontare della quota, senza obbligo di ulteriori comunicazioni e/o precisazioni. L'invio da parte della segreteria dell'Associazione, mediante PEC, del modulo precompilato ai fini del pagamento della quota annuale, equivale a formale richiesta di pagamento della stessa. 3

- 7.7.** Art. 10. In ogni caso, la quota associativa dovuta dall'iscritto a pieno titolo è unica, e la possibilità di suddividerla in due rate è una mera agevolazione fruibile dall'associato. Di conseguenza, nel caso in cui, per qualsiasi motivo, previsto o meno dal presente Statuto, la qualifica di associato venga meno dopo il maturare dell'obbligo di pagamento della quota, anche nel caso in cui ciò si verifichi prima della ricezione o della compiuta giacenza postale della richiesta di pagamento da parte dell'Associazione, il pagamento è comunque dovuto dall'associato, anche non più tale, per l'intero ammontare della propria quota annuale.
- 7.8.** Art. 7. L'associato a pieno titolo che non abbia previamente comunicato la propria disdetta entro i termini temporali di cui all'art.5, non abbia provveduto a trasmettere regolare disdetta dell'iscrizione, via PEC, al Presidente dell'Associazione, entro il 31 ottobre precedente la scadenza annua è tenuto al pagamento integrale della quota associativa annuale.
- 7.9.** Art. 12. Nel caso in cui il fatturato dell'iscritto fosse da questi contestato, rilevandone ai fini della composizione/determinazione dell'ammontare della quota associativa, e l'associato pertanto spedisce l'autocertificazione, inviata tuttavia dopo la ricezione – per effettivo recapito o per compiuta giacenza postale – della richiesta di pagamento della quota annuale, egli è comunque tenuto al versamento dell'intera quota già richiestagli ma, ad incasso avvenuto, l'Associazione provvederà al conguaglio nei suoi confronti, restituendogli l'eventuale somma in eccesso;